

pensione privilegiata per collocamento in congedo assoluto per inidoneità al S.M.I. decorrente dal 24 settembre 1997;

se possa essere dichiarata la decadenza della domanda presentata il 3 marzo 1997;

se le Divisioni VI e VII di codesto Ministero, possano emettere, ciascuna per la propria parte di competenza, provvedimenti per la pensione privilegiata, computando l'aumento del quinto e l'aggiunta di sei scatti biennali, dovuti al Sottufficiale per legge;

se si voglia sollecitare il Battaglione Logistico « Garibaldi », in Persano (SA), ovvero il Distretto Militare di Salerno, all'aggiornamento delle schede personali relative al Sottufficiale in questione;

se possa essere modificato il programma di liquidazione di fine servizio fino alla data del 24 settembre 1997.

(4-33869)

COSTA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

l'individuazione dei comuni « gravemente danneggiati » è stata fatta il 12 gennaio 2001 dalla regione Piemonte —:

se si provvederà con sollecitudine alla notifica ai distretti e ai reparti della circolare applicativa del decreto ministeriale n. 18 del 23 gennaio 2001 che ha riconosciuto il diritto per i giovani residenti nei comuni « gravemente danneggiati » dall'alluvione dello scorso ottobre in Piemonte, di prestare servizio, o di proseguirlo quando già iniziato, nel comune di residenza;

se verranno forniti alcuni chiarimenti circa la normativa e l'applicazione della circolare che sarebbe stata firmata dal ministro il 29 gennaio 2001 pur non risultando ancora applicabile perché non pervenuta ai distretti e ai reparti. (4-33875)

* * *

FINANZE

Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle finanze, per sapere — premesso che:

l'articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (collegato fiscale alla manovra finanziaria per l'anno 2000) ha modificato, con effetto dal 1° Gennaio 2001, il trattamento fiscale riservato ai redditi prodotti dagli amministratori di società e più in generale ai redditi di collaborazione coordinata e continuativa (ex articolo 49 comma 2, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986). Ad essi, infatti, si applicheranno tutte le regole previste per i redditi prodotti dai lavoratori dipendenti (essendo stati inseriti nell'articolo 47 alla lettera *c-bis*) e non più quelle proprie del lavoro autonomo;

le disposizioni dell'articolo 48 del T.U.I.R., che disciplinano la determinazione del reddito da lavoro dipendente e, per *relationem*, quello prodotto dagli amministratori e dai collaboratori, prevede al comma 4 il trattamento fiscale da riservare alla concessione in uso promiscuo di autovetture ed altri mezzi di trasporto (articolo 54 del decreto legislativo n. 285/1992) da parte delle aziende ai suddetti lavoratori. In tal caso, ciascun soggetto, ed in riferimento al modello dell'autovettura utilizzata, verrebbe riconosciuto un compenso in natura quantificato in misura pari al 30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base delle tariffe A.C.I. Di contro, ai sensi dell'articolo 121-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, la stessa azienda concedente si vedrebbe riconosciuta la piena deducibilità dei costi sostenuti nell'esercizio per l'autovettura concessa;

sebbene tutta la stampa specializzata sia concorde nel riconoscere l'applicabilità di tali norme ai collaboratori ed alle relative imprese, data l'importanza della

norma, soprattutto sotto l'aspetto fiscale, si era in attesa di conoscere anche il pensiero dell'amministrazione finanziaria, la quale non si fece attendere. Il 23 dicembre 2000, infatti, attraverso le proprie Direzioni Regionali delle Entrate della Lombardia e del Piemonte, impegnate con un'associazione professionale in un incontro di studio a dare sostanzialmente risposta a quelle tematiche che non avevano trovato esplicite soluzioni nella precedente circolare ministeriale 207/E, a fronte di uno specifico quesito tendente a chiedere la possibilità di dedurre integralmente le spese relative alle autovetture date in uso promiscuo agli amministratori, in applicazione dell'articolo 121-bis, comma 1, lettera a) numero 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, queste rispondevano positivamente, confermando che tale norma potesse essere estesa anche alle auto date in uso promiscuo agli amministratori, a condizione che l'incarico non fosse riconducibile all'oggetto proprio dell'attività professionale esercitata;

solo successivamente, ed in risposta ad una domanda posta durante la video conferenza tenuta dall'agenzia delle entrate il 18 gennaio scorso il ministero delle finanze, come riportato al punto 10 della propria circolare 5/E del 26 gennaio 2001, ribalta quanto precedentemente asserito dalle suddette Direzioni Regionali, disponendo quanto segue: « L'articolo 34 della legge n. 342 del 2000 ha modificato il trattamento fiscale applicabile ai redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, disponendone l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente. Tale assimilazione concerne le modalità di determinazione del reddito del collaboratore ai fini delle Imposte dirette, ma non si configura quale assimilazione delle due tipologie di rapporto di lavoro agli effetti di Legge. Poiché la legge n. 342/2000 non ha modificato il disposto dell'articolo 121-bis comma 1, lettera a), numero 2 del T.U.I.R., che prevede la deducibilità integrale dei costi dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta, per i veicoli concessi in uso ai collaboratori coordinati

e continuativi, devono essere applicate le disposizione della successiva lettera B della norma citata »;

va notato che, dal punto di vista letterale, l'articolo 121-bis del T.U.I.R. nel prevedere la deducibilità integrale dei costi, fa riferimento al solo costo dell'auto concessa in uso al dipendente. Considerato però che si tratta di una norma tributaria, la stessa dovrebbe essere applicabile anche ai collaboratori, stante la successiva assimilazione delle due categorie sotto il profilo prettamente fiscale del trattamento dei relativi redditi. Una lettura contraria della norma comporterebbe, infatti, non pochi problemi sul piano dell'equità;

si interroga il Ministro affinché chiarisca definitivamente ed in modo positivo per le imprese la problematica emersa, tenendo altresì conto che diverse aziende, vista la norma e solo dopo aver preso atto della propria posizione ufficiale, come originariamente espressa a mezzo delle sopraccitate D.R.E., pensiero tra l'altro non immediatamente smentito, seppur completamente ribaltato a distanza di quasi un mese, si sono accordate con i propri collaboratori in merito all'assegnazione in uso promiscuo delle autovetture, provvedendo pertanto al relativo acquisto, anche mediante la stipula di contratti di locazione finanziaria a medio termine.

(2-02880) « Stucchi, Dozzo, Galli, Ballaman, Balocchi ».

Interrogazioni a risposta in Commissione:

TORTOLI. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

nel 1989, con l'entrata in vigore della riforma della riscossione dei tributi (decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988), la Società Cooperativa per la gestione dell'Esattoria di Livorno sr ill., che operava dal 1946 con 40 soci anche attraverso ingenti investimenti, si attivò per divenire aggiudicataria della nuova gestione del servizio;

la successiva definizione dei compensi da parte del Ministero e l'estensione dell'ambito territoriale da gestire, rese conveniente accertare, dietro un compenso di 11 miliardi, una proposta di fusione per incorporazione della Deputazione del Monte dei Paschi di Siena, concordando con la stessa una modifica dello statuto sociale che consentiva che uno dei soci potesse essere un istituto di credito;

pervenuto l'affidamento della concessione alla cooperativa, ed in attesa di definire gli aspetti giuridici per l'incorporazione, il Monte dei Paschi di Siena propose una convenzione per subentrare alla Società nella gestione della concessione, mettendo a disposizione della Cooperativa mezzi propri e diventando l'ente finanziatore, con un prestito fideiussorio di avvio di 20 miliardi;

successivamente, risultando il sistema non remunerativo, secondo quanto risulta all'interrogante il Monte dei Paschi di Siena cominciò a manifestare difficoltà nella volontà di portare a compimento l'operazione concordata, mentre la mancata attuazione dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 da parte del Ministero delle finanze comportava gravissimi danni economici alla cooperativa;

lo stato di difficoltà verificatosi creò le condizioni perché, nel gennaio 1992, il Ministero delle finanze, in accordo con la Coop ed il Monte dei Paschi, concedesse il decreto di recesso nominando Commissario Governativo il Monte dei Paschi stesso che, quindi, assunse come dipendenti i 40 soci, raggiungendo così l'obiettivo iniziale di ottenere la concessione;

con il decreto di recesso, in base all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, si obbligava la Coop a continuare la gestione dei residui, demandando la parte amministrativa e contabile al Commissario, come è dimostrato dai conti giudiziali;

nel settembre 1993 la Banca, ad avviso dell'interrogante, contravvenendo agli

accordi iniziali, bloccò il conto corrente della Società chiedendo il rientro dello scoperto valutato in oltre 27 miliardi di lire e avanzando richiesta al Tribunale di Livorno ed ottenendo, nel 1994, il sequestro conservativo dei beni dei soci stimati in 4 miliardi;

nonostante le difficoltà frapposte dal Monte dei Paschi di Siena ed il comportamento secondo l'interrogante omissivo del Commissario Governativo, il personale e la Cooperativa, con notevole impegno, hanno recuperato 7 miliardi e mezzo per incassi ed altrettanti attraverso la definizione automatica delle domande di rimborso, riducendo così il debito a 12 miliardi, importo che rappresenta gli interessi passivi;

nonostante il gran lavoro fatto e la presentazione di un'offerta di transazione avanzata dalla Coop con l'obiettivo di garantire la copertura parziale degli interessi passivi, il Monte dei Paschi di Siena che aveva, a sua volta, presentato una sua offerta di transazione considerata iniqua e, dunque, inaccettabile, ha richiesto, con un atto secondo l'interrogante palesemente vessatorio, la messa in vendita dei beni dei soci a suo tempo sequestrati —:

se non intenda procedere per quanto di propria competenza ad una verifica degli atti compiuti dalla Banca Monte dei Paschi di Siena per l'assegnazione della Concessione di Livorno sia prima della fase di recesso della Cooperativa, sia nella successiva fase di commissariamento;

se non ritiene che la Coop abbia subito un danno dalla mancata attuazione, da parte del Ministero delle finanze, dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1988.

(5-08786)

CONTENTO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 1, comma 3 della legge 17 gennaio 2000 n. 7 prescrive che l'esercizio in via professionale del commercio di oro

può essere svolto da banche o, previa comunicazione all'Ufficio Italiano Cambi, da altri soggetti purché aventi forma giuridica di società di capitali con capitale interamente versato non inferiore a 200 milioni di lire e purché esistano le ulteriori condizioni ivi previste per quanto concerne l'oggetto sociale e l'onorabilità dei soci;

esistono numerose aziende che nella forma individuale o di società di persone o di capitali operano nel settore della odontotecnica effettuando la vendita del materiale d'oro costituito dalle leghe per le protesi dentarie ai lavoratori artigianali odontotecnici;

pare corretto ritenere che tali attività siano escluse dagli obblighi imposti ai soggetti che esercitano professionalmente il commercio di oro e che, quindi, possano continuare ad essere svolte legittimamente dalle aziende interessate —;

se l'amministrazione competente condivide tale interpretazione. (5-08788)

Interrogazione a risposta scritta:

ALBONI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

a partire dai primi giorni di gennaio ed in particolare dalla scoperta avvenuta in Lombardia del primo caso di Bse in capi allevati in Italia, si è generata una serissima crisi nei consumi alimentari, che ha di fatto pressoché sospeso il consumo e quindi la vendita della carne bovina;

i consumatori italiani di fronte all'evidenza di una malattia sconosciuta fino a pochi anni fa e confusi da un'informazione contraddittoria attendono una risposta chiara e completa da parte delle istituzioni;

il trend negativo delle vendite del settore commerciale interessato è inarrestabile e comporterà una ricaduta sull'economia italiana —;

se non ritenga opportuno emettere un apposito provvedimento che stabilisca la

non applicabilità degli « studi di settore » per tutti i commercianti che investiti dal problema sopra esposto, hanno già subito ingenti danni economici. (4-33851)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta orale:

MAIOLO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 6 febbraio 2001 l'imprenditore milanese Antonio D'Adamo è stato arrestato, con l'accusa di bancarotta fraudolenta, su richiesta della procura della Repubblica di Milano;

in passato Antonio D'Adamo era stato il principale accusatore nei confronti di un magistrato della procura della Repubblica di Milano, l'allora sostituto procuratore dottor Antonio Di Pietro, e le sue rivelazioni avevano dato luogo a un procedimento giudiziario nei confronti del magistrato;

l'allora sostituto procuratore della Repubblica dottor Antonio Di Pietro, pur non facendo più parte dell'ordine giudiziario mantiene secondo quanto risulta all'interrogante stretti rapporti di conoscenza, amicizia e frequentazione con alcuni magistrati in servizio presso la sede giudiziaria di Milano tra i quali i magistrati che hanno richiesto e concesso l'arresto dell'imprenditore;

ad avviso dell'interrogante, è opportuno che l'inchiesta venga trasferita ad altra sede —;

se il Ministro sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative di propria competenza intenda adottare. (3-06874)

Interrogazioni a risposta scritta:

BORGHEZIO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'Organizzazione sindacale autonoma di polizia penitenziaria (Osapp) ha recen-